C O M U N E D I C E R V I A

Provincia di Ravenna

* * * *

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA

VARIANTE AL P.R.G. N° 47
Condotta di distribuzione idrica
da via Val d'Ossola a via Pinarella, a Tagliata
Approvazione

Adottata con delibera di C.C. n° 5 del 23/02/2017
Approvata con delibera di C.C. n° __ del _____

Allegato 1

"Relazione di variante e scheda cartografica"

AGGIORNAMENTO APRILE 2018

Progetto
Ing. Capitani Daniele
Dirigente del Settore

Servizio Urbanistica
Geom. Magnani Gianluca
Ing. Arfelli Annalena
Arch. Callegati Maria Laura
Geom. Taffagli Elena
Nicolini Nadia

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA	IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Giambi Natalino	Coffari Luca	Pisacane Alfonso

Viste le carenze della rete idrica esistente nella zona di Tagliata, che ad oggi versa in stato di sofferenza rispetto alle esigenze attuali e risulta insufficiente in prospettiva futura, si rende necessario procedere alla posa di una nuova condotta idrica.

La presente variante prevede l'apposizione di un vincolo di servitù per la realizzazione di una condotta idrica in proprietà privata, nella zona di Tagliata, in corrispondenza del prolungamento di via Val D'Ossola, ai sensi delle disposizioni legislative stabilite dalla L.R. 37/2002.

Le aree interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sono individuate nel PRG come "Aree da destinare ad attrezzature comunali di progetto" di cui all'art. 32 delle NTA del PRG.

La presente proposta di variante al PRG consiste nella previsione, nelle tavole di PRG, del tracciato della condotta idrica con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'apposizione coattiva di servitù ed individuazione della fascia di vincolo di 3 m in asse alla direttrice della condotta.

La variante non incide sul dimensionamento complessivo della strumentazione urbanistica comunale, in quanto non è previsto alcun incremento della potenzialità edificatoria, non incide sul dimensionamento delle dotazioni degli standard urbanistici ed è coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente. Ricade inoltre nella casistica di cui all'art.15 della L.R. 47/1978.

Le aree interessate dall'apposizione del vincolo di servitù sono individuate nello stralcio di seguito riportato:

In riferimento alla variante normativa e cartografica al PRG si riportano di seguito gli stralci degli articoli modificati (in blu le parti aggiunte).

ART. 33.: **SPAZI SOTTOPOSTI A SERVITU' DI LEGGE (ASs).**

33.1. Gli spazi, non ricadenti nelle zone territoriali omogenee classificate sub A, B, C, D e Ap come perimetrate negli elaborati grafici della Variante generale, costituiscono superficie di rispetto di:

33.1.1. siti militari ivi compreso l'aeroporto e le servitù aeronautiche stabilite dalla Legge nazionale 58/1963 come modificata dal D.Lgs. 96/2005 e dal DM 258/2012;

33.1.2. sedi stradali ai sensi del D.I. 1404 del 01/04/1968 e del nuovo codice della strada;

33.1.3. rete ferroviaria di 30 m a partire dal binario più esterno ai sensi del DPR 753/1980. In tale ambito dovranno altresì essere osservate le prescrizioni del D.M. 04/04/2014 in materia di "Norme tecniche per attraversamenti e parallelismi di condutture di liquidi e gas con ferrovie e linee di trasporto";

33.1.4. cimiteri come da delibera del Consiglio Comunale;

33.1.5. stoccaggi di rifiuti solidi;

33.1.5. impianti tecnologici puntuali (come depuratori, inceneritori, centrali di teleriscaldamento e simili) ai sensi della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela della acque dall'inquinamento 04.02.1977;

33.1.6. reticolari (come elettrodotti, acquedotti, gasdotti e simili) in particolare:

- negli elettrodotti da 132, 220, 380 Kv è da applicare una fascia di rispetto determinata con la metodologia definita dal DM 29.05.2008, n. 156, e comunicata dal proprietario/gestore dell'impianto ai sensi del DPCM 8.07.2003;
- nell'acquedotto, è da applicare una fascia di rispetto, sull'asse della conduttura. stabilita dagli enti gestori ai sensi della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela della acque dall'inquinamento 04.02.1977;
- nel gasdotto è da applicare una fascia di rispetto stabilita ai sensi del DM 24.11.1984 e ss.mm. e ii e delle eventuali specifche dell'ente gestore.

- nella condotta di acquedotto ubicata a Tagliata sul prolungamento di Via Val D'Ossola sono da applicare le seguenti fasce di rispetto:

  Fascia A: Divieto di impiantare colture arboree entro la striscia della larghezza di mt. 3 posta a a cavaliere dell'asse della condotta;

  Fascia B: Divieto di erigere costruzioni di qualsiasi genere, né a coltivare piante di alto fusto, entro la striscia della larghezza di mt. 6 posta a cavaliere dell'asse della condotta.

33.2. Negli spazi, di cui nei precedenti artt. 33.1.2. e 33.1.3., come determinati nelle leggi e regolamenti vigenti, sono:

33.2.1. vietate di massima le nuove costruzioni salvo quelle assegnate all'uso ferroviario, di cui nella Legge 210/85, o militare fatte salve quelle al servizio dell'Ente gestore dei due vincoli cui compete altresì di autorizzare altri interventi edilizi eventualmente ammissibili ai sensi delle presenti Norme;

33.2.2. ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui nei precedenti artt. 7.1.1. e 7.1.2., sulle costruzioni esistenti all'entrata in vigore delle presenti Norme nonché di ristrutturazione edilizia, come definita nel precedente. 9.1.1. eventualmente da attuarsi anche in modo congiunto agli interventi di nuova costruzione di cui al 9.1.4., alle stesse condizioni di cui nel precedente 29.4.1.;

33.2.3. le nuove costruzioni, di cui nel precedente articolo 33.2.2., devono essere ricavate solo dalla parte dell'edificio opposta a quella su strada protetta ai sensi del D.I. 1404 del 01/04/1968;

33.2.4. consentiti i lavori agricoli.

33.3. Negli spazi, di cui nei precedenti artt. 33.1.4., 33.1.5. e 33.1.6., sono:

33.3.1. vietate le nuove costruzioni - ivi comprese quelle agricole - con l'eccezione delle opere elencate nel successivo art. 33.3.3.;
33.3.2. ammessi gli interventi, di cui nel precedente art. 33.2.2.;
33.3.3. ammessi:

- le eventuali opere di ampliamento del cimitero;
- la costruzione di attrezzature connesse all'esercizio del cimitero medesimo, come chioschi per il commercio di fiori e di articoli cimiteriali;
- l'allestimento di parcheggi pubblici scoperti.

33.4. Negli spazi di rispetto, come identificati negli elaborati grafici della Variante generale o identificabili attraverso la legge e le presenti Norme, sono in via principale ammissibili:

33.4.1. i lavori agricoli;
33.4.2. il mantenimento o l'allestimento ex novo di giardini;
33.4.3. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui nei precedenti artt. 7.1.1. e 7.1.2., sulle costruzioni esistenti all'entrata in vigore delle presenti Norme;
33.4.4. le recinzioni.
33.4.5. l'allestimento di parcheggi di uso pubblico o collettivo, purché scoperti ed opportunamente schermati attraverso siepi sui lati prospicienti le sedi stesse;

SCHEDA CARTOGRAFICA
TAVOLA A - FOGLIO N.° 10 " AZZONAMENTO E VIABILITA' "

STRALCIO P.R.G. VIGENTE - Scala 1:5000

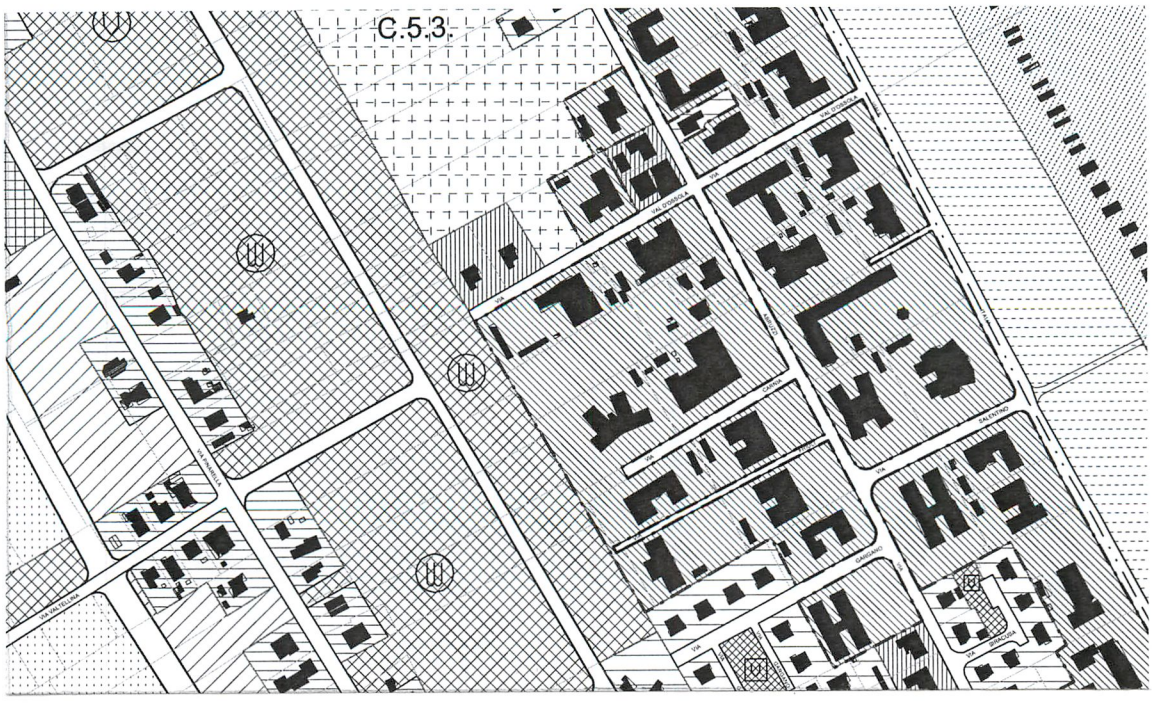

STRALCIO P.R.G. MODIFICATO - Scala 1:5000

— — — — — — — — — — — Condotta
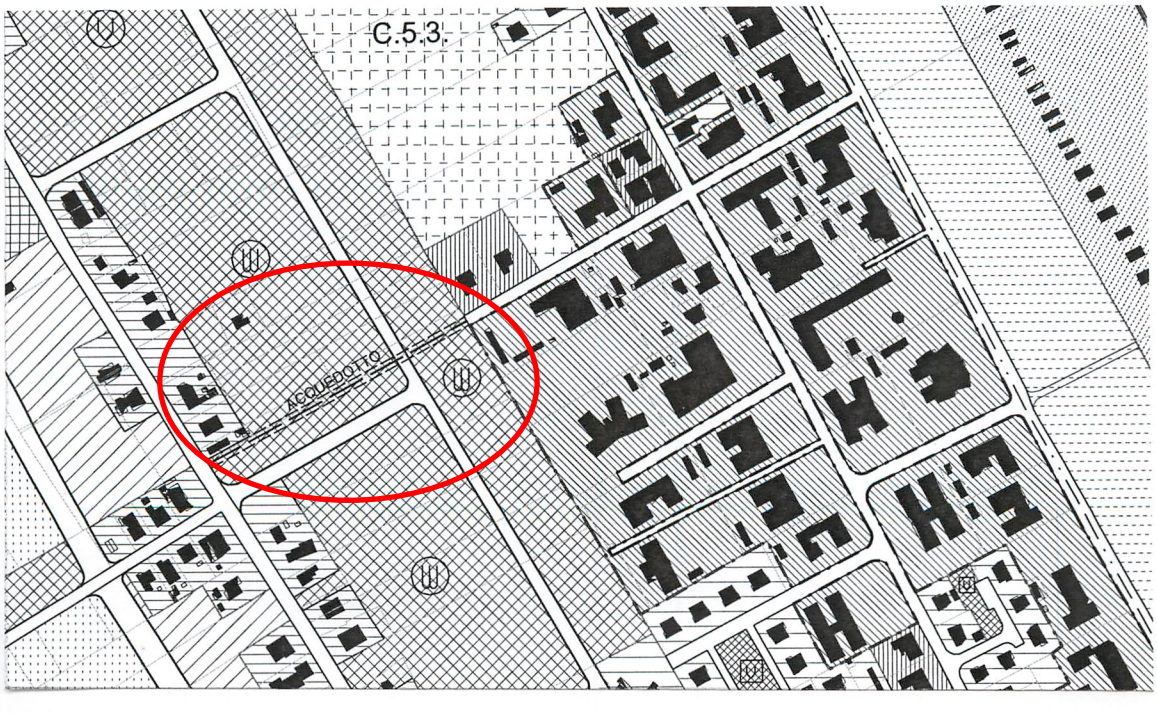
---------- Fascia di rispetto